

FOGLIO INFORMATIVO PER MUTUI IPOTECARI ALLE IMPRESE CON EROGAZIONE IN UNICA SOLUZIONE E RIMBORSO MEDIANTE RATE COMPRENSIVE DI INTERESSI E CAPITALE

LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO

SEZIONE 1 - INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione: AGRILEASING - Banca per il Leasing delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane - S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: Via Lucrezia Romana nn. 41/47 - 00178 ROMA

Capitale sociale: Euro 374.564.250,50 interamente versato

Numero di iscrizione all' Ufficio del Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale: 02820100580

Numero Repertorio Economico Amministrativo: 417224

Partita IVA: n. 01122141003

Sito internet: www.agrileasing.it

Indirizzo di posta elettronica: infoagri@agrileasing.it

Numero di fax: 06.72078409

Numero iscrizione Albo delle Banche presso Banca d'Italia: 5405

Codice ABI: 3123.7 **Codice CAB:** 03200

Gruppo Bancario di appartenenza: Gruppo Bancario ICCREA codice Gruppo 200016, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Iccrea Holding S.p.A. - Roma, iscritta nel registro delle imprese di Roma codice fiscale 01294700586

Le richieste di informazioni relative alla concessione del mutuo e alla conclusione del relativo contratto possono essere effettuate telefonando al numero 06.72071 oppure all' 800-525454.

SEZIONE 1-BIS - INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Dati del soggetto che entra in contatto con il Cliente

Nome e Cognome _____

Indirizzo _____

Telefono _____

E-mail _____

Qualifica del soggetto convenzionato _____

[indicare ad esempio se mediatore creditizio/dipendente BCC/agente in attività finanziaria]

Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

SEZIONE 2 – CHE COSA SONO I MUTUI IPOTECARI ALLE IMPRESE CON EROGAZIONE IN UNICA SOLUZIONE E RIMBORSO MEDIANTE RATE COMPRENSIVE DI INTERESSI E CAPITALE

I mutui ipotecari alle imprese sono finanziamenti con i quali la Banca eroga al Cliente in un'unica soluzione una somma di denaro che il Cliente stesso si obbliga a rimborsare alla Banca mediante il pagamento di rate periodiche, comprensive di capitale e di interessi, calcolate sulla base delle condizioni economiche stabilite con il contratto e da corrispondere alle scadenze previste dal piano di rimborso (c.d. piano di ammortamento).

La Banca e il Cliente possono pattuire un periodo di preammortamento del finanziamento, vale a dire un periodo di tempo precedente a quello di ammortamento, durante il quale il Cliente paga alla Banca rate periodiche di soli interessi calcolate sulla base di condizioni economiche stabilite con il contratto e da corrispondere alle scadenze pattuite.

La Banca può concedere finanziamenti per una durata massima di 30 (trenta) anni, comprendenti l'eventuale periodo di preammortamento.

FOGLIO INFORMATIVO PER MUTUI IPOTECARI ALLE IMPRESE CON EROGAZIONE IN UNICA SOLUZIONE E RIMBORSO MEDIANTE RATE COMPRENSIVE DI INTERESSI E CAPITALE

I finanziamenti possono essere richiesti da imprese appartenenti a tutti i settori (ad es. industriale, edilizio, commerciale, turistico-alberghiero, navale, artigiano, agrario e di servizio) per la soddisfazione di esigenze finanziarie correlate:

- alla copertura di investimenti (nuove iniziative, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione);
- allo sviluppo dell'attività d'impresa;
- al consolidamento di passività a breve;
- all'acquisition finance;
- al project finance;
- ad altre esigenze di liquidità.

TIPI DI MUTUO E LORO RISCHI:

Mutuo fondiario:

- ha una durata a medio o lungo termine (oltre 18 mesi);
- deve essere assistito da ipoteca su immobili del Cliente o di terzi, concedibile solo qualora tra il suo ammontare e il valore dei beni concessi in garanzia o delle opere da eseguire sugli stessi vi sia un rapporto non superiore all'80%. Se il Cliente rilascia particolari garanzie integrative (fideiussioni bancarie o assicurative - garanzie di fondi pubblici di garanzia o di consorzi e cooperative di garanzia - cessioni di credito verso lo Stato o di annualità o contributi a carico dello Stato o di enti pubblici - da pegno su titoli di Stato) la Banca può elevare tale percentuale sino al 100%;
- può essere assistito da ulteriori garanzie reali (pegno e privilegio speciale) ovvero personali (ad esempio: fideiussione anche sotto forma di garanzie di fondi pubblici o lettere di patronage) ovvero atipiche (ad esempio: cessione dei crediti, cambiali a garanzia);
- è disciplinato dagli articoli 38 e seguenti del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 385/93) e, per quanto ivi non previsto, dalle norme del codice civile e dal contratto.

Mutuo ordinario con garanzia ipotecaria:

- ha una durata a breve, medio o lungo termine;
- è assistito da ipoteca e da altre eventuali garanzie reali o personali (vd. sopra);
- è disciplinato dalle norme del codice civile, dalle norme del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 385/93) per quanto applicabili e dal contratto.

RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE

A) Rischio di Tasso:

il mutuo corrente può essere a:

- **tasso indicizzato o tasso variabile:** il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca un tasso contrattuale formato da un parametro determinato di indicizzazione ufficiale (quale ad esempio l'EURIBOR - Euro Interbank Offered Rate) e non influenzabile dalle parti contrattuali che viene convenzionalmente preso a riferimento, maggiorato di uno spread concordato con la Banca. Pertanto il tasso finale potrà variare periodicamente (ogni mese, ogni trimestre, ogni semestre) secondo modalità concordate con la Banca, al mutamento del parametro di indicizzazione finale. Nel corso della durata contrattuale il parametro preso a riferimento può subire variazioni in aumento: in tale ipotesi il Cliente sopporta oneri finanziari maggiori rispetto a quelli iniziali;
- **tasso minimo:** la Banca può concordare con il Cliente un tasso minimo (cd. "tasso floor") al di sotto del quale non può scendere il tasso che regola l'operazione: il Cliente pertanto in tal caso non potrà usufruire delle eventuali variazioni in diminuzione del tasso contrattuale.
- **tasso fisso:** il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca un tasso contrattuale stabilito al momento della sottoscrizione del contratto o dell'erogazione del finanziamento. Nel corso della durata contrattuale il tasso contrattuale preso a riferimento non può subire alcuna variazione, né in aumento, né in diminuzione e, di conseguenza, il Cliente non può beneficiare di eventuali future variazioni in diminuzione del tasso contrattuale preso a riferimento.

B) Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche:

la Banca nel corso della durata contrattuale può variare in senso sfavorevole le spese e le commissioni connesse al mutuo solo se sussiste un giustificato motivo (articoli 117 e 118 del Testo Unico Bancario - Decreto Legislativo 385/93). La Banca deve comunicare al Cliente le citate variazioni con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole

**FOGLIO INFORMATIVO
PER MUTUI IPOTECARI ALLE IMPRESE
CON EROGAZIONE IN UNICA SOLUZIONE
E RIMBORSO MEDIANTE RATE COMPRENSIVE DI INTERESSI E CAPITALE**

preventivamente accettato dal Cliente, evidenziando le formula “proposta di modifica unilaterale del contratto. Il Cliente entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione della Banca potrà recedere senza spese dal contratto e, in sede di liquidazione del rapporto, avrà diritto all’ applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Nel caso in cui il Cliente non receda dal contratto, la Banca applicherà le condizioni comunicate.

SEZIONE 3 – PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

	VOCI	COSTI
	Durata	Fino ad un massimo di 30 anni.
TASSO FISSO	Tasso	6,35%, nominale annuo (calcolato in base all’IRS a 10 anni del 31.3.2011, arrotondato ai 10 centesimi superiori e maggiorato dello spread massimo di 2,75 p.p.). Il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso in relazione all’andamento del parametro di riferimento al momento della stipula o dell’erogazione del finanziamento. Ai sensi della Legge 108/96, il tasso applicato - al momento della stipula – non potrà, in tutti i casi, essere superiore al “Tasso soglia” vigente per la tipologia di operazione.
	Parametro di riferimento	Tasso nominale annuo, pari all’I.R.S. (Interes Rate Swap) di durata correlata a quella del finanziamento, arrotondato ai 10 centesimi superiori, rilevato alla data di stipula o di erogazione.
	Spread da applicare al parametro di riferimento	fino ad un massimo di 2,75 punti percentuali annui.
TASSO VARIABILE	Tasso	3,90% (calcolato in base all’EURIBOR - Euro Interbank Offered Rate - a 6 mesi act. 365 rilevato, per il semestre solare in corso, al 1°/1/2011, arrotondato ai 10 centesimi superiori e maggiorato dello spread massimo di 2,60 p.p.).
	Parametro di indicizzazione	Tasso nominale annuo, variabile di mese in mese o di trimestre in trimestre o di semestre in semestre o annualmente, in base all’EURIBOR di norma, di durata uguale o simile alla periodicità delle rate interessi (1, 3, 6 e 12 mesi), su base 365, rilevato come dato puntuale o come media di periodo. arrotondato ai 10 centesimi superiori. La quotazione dell’EURIBOR viene attualmente effettuata alle ore 11:00 (ora di Bruxelles) a cura del Comitato di gestione dell’EURIBOR (euribor panel steering committee) e pubblicata sul circuito Reuters, nonché pubblicata sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale. Qualora non fosse disponibile la predetta quotazione, verrà presa in considerazione l’ultima rilevazione disponibile o altri metodi di rilevazione alternativi concordati contrattualmente.
	Spread da applicare al parametro di indicizzazione	fino ad un massimo di [4,00] punti percentuali annui. Se contrattualmente convenuto lo spread potrà essere oggetto, nell’ambito della precisata misura massima, di revisione semestrale o annuale, in relazione all’andamento di indici finanziari concordati desunti dai bilanci del Cliente (c.d. clausola di <i>step up/step down</i>).
	Tasso di mora	Tasso contrattuale maggiorato fino ad un massimo di [4] punti percentuali per anno.
	Calcolo degli interessi	Di norma, sulla base dell’anno commerciale con divisore 360 (360/360). Se diversamente concordato, sulla base dei giorni di calendario effettivamente trascorsi, con divisore 365 giorni (365/365).

**FOGLIO INFORMATIVO
PER MUTUI IPOTECARI ALLE IMPRESE
CON EROGAZIONE IN UNICA SOLUZIONE
E RIMBORSO MEDIANTE RATE COMPRENSIVE DI INTERESSI E CAPITALE**

Calcolo degli interessi di mora	In base all'effettivo numero di giorni trascorsi rapportati all'anno civile (365/365).
--	--

		VOCI	COSTI (al netto IVA)
SPESE	SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	Spese apertura pratica	€ 100,00
		Spese di istruttoria (con recupero delle spese di apertura pratica)	1% dell'affidamento concesso
		Spese di istruttoria per agevolazione	Il Cliente, laddove l'operazione risultasse assistita da contributi agevolativi provenienti da leggi nazionali, regionali o provinciali, ovvero goda di contributi comunitari, sarà tenuto: - ad un versamento supplementare per le spese di istruttoria per agevolazione, come indicate nel Contratto di Mutuo; - al versamento delle spese indicate nella convenzione intercorrente tra Banca Agrileasing S.p.A. ed il Soggetto Agente in relazione ad ogni specifica operazione.
		Rimborso forfetario per spese di stipula atto fuori Sede	€ 500,00
		Spese per stipula e/o erogazione	€ 500,00
		Spese informativa pre-contrattuale	€ 50,00
		Spese rinnovo istruttoria e gestione fido	€ 500,00
		Spese registrazione contratto	€ 300,00
		Rimborsi spese per perizie giurate di tecnici di fiducia di Banca Agrileasing:	
		Visto congruità tecnico di Banca Agrileasing	€ 100,00 oltre alle spese di perizia da ribaltare al Cliente al puro costo sostenuto dalla Banca
		Controperizia tecnico di Banca Agrileasing	€ 200,00 oltre alle spese di perizia da ribaltare al Cliente al puro costo sostenuto dalla Banca
		Incremento per perizie fuori della provincia di residenza del perito (oltre spese vive documentate):	
		stessa regione	€ 100,00
	altre regioni	€ 300,00	
	Importo dell'ipoteca	Pari al 200% dell'affidamento concesso	
	SPESE PER LA GESTIONE	Spese per calcolo indicizzazione	€ 25,00
		Spese sollecito insoluto	€ 50,00
Spese per ogni dichiarazione relativa ad interessi liquidati o maturati		€ 100,00	
Spese per invio di comunicazioni ai sensi di legge, nonché di avviso di scadenza rata		€ 150,00	

**FOGLIO INFORMATIVO
PER MUTUI IPOTECARI ALLE IMPRESE
CON EROGAZIONE IN UNICA SOLUZIONE
E RIMBORSO MEDIANTE RATE COMPRENSIVE DI INTERESSI E CAPITALE**

	e di quietanza di pagamento (comprese spese postali)	
	Spese invio di ogni comunicazione prevista dalla normativa vigente sulla trasparenza Bancaria (art. 119 D.Lgs. 385/93)	€ 50,00
	Spese di frazionamento (solo per finanziamenti fondiari frazionabili)	Commissione una-tantum dello 0,10% sull'importo del finanziamento stipulato, oltre a Euro 200,00 per ciascuna quota di frazionamento
	Spese verifica conformità polizze assicurazione stipulate direttamente dal Cliente	€ 200,00
	Spese rinnovo ipoteca	€ 200,00 oltre spese notarili a carico cliente
	Spese per riduzione o trasferimenti dell'ipoteca, subingressi, atti di dilazione, proroghe nonché atti integrativi di qualsiasi natura	€ 1.000,00 oltre spese notarili a carico cliente
	Spese accollo del finanziamento	€ 1.000,00
	Spese per ogni richiesta di calcolo relativo all'estinzione anticipata	€ 50,00
	Spese amministrative su ogni movimento contabile di c/c	€ 10,00
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento	Italiano o francese o personalizzato
	Tipologia di rata	- se ammortamento italiano: rata capitale costante; - se ammortamento francese: rata capitale crescente; - se ammortamento personalizzato: secondo gli accordi (ad es. in unica soluzione alla scadenza)
	Periodicità delle rate	Di norma, corresponsione mensile o trimestrale o semestrale o annuale posticipata

ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO

IRS (con arrotondamento ai 10 centesimi superiori)	20 ANNI	15 ANNI	10 ANNI
Rivelazione per valuta 31/3/2011	4,00%	3,90%	3,60%

EURIBOR (con arrotondamento ai 10 centesimi superiori)	1 MESE (mese di aprile 11)	3 MESI (trimestre apr.- magg.giu. 11)	6 MESI (semestre da gen. a giu. 11)	12 MESI (annualità 2011)
Rivelazione per valuta	31/3/2011	31/3/2011	1°/1/2011	1°/1/2011
Tasso	1,00%	1,30%	1,30%	1,60%

**FOGLIO INFORMATIVO
PER MUTUI IPOTECARI ALLE IMPRESE
CON EROGAZIONE IN UNICA SOLUZIONE
E RIMBORSO MEDIANTE RATE COMPRENSIVE DI INTERESSI E CAPITALE**

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA E DEL TAEG (QUANTO PUO' COSTARE IL MUTUO)¹

IN CASO DI MUTUO A TASSO FISSO:

Tasso interesse nominale annuo applicato	Durata del mutuo (anni)	Importo della rata semestrale per € 1.000.000,00 di capitale	TAEG
6,75%	20	€45.924	7,014%
6,65%	15	€53.186	6,93%
6,35%	10	€68.342	6,58%

IN CASO DI MUTUO A TASSO VARIABILE:

Tasso interesse nominale annuo applicato	Durata del mutuo (anni)	Importo della rata semestrale per € 1.000.000,00 di capitale	TAEG	Se il tasso di interesse aumenta del 20% dopo 5 anni	Se il tasso di interesse diminuisce del 20% dopo 5 anni
3,90%	20	€36.236	4,07%	€38.215	€34.317
3,90%	15	€44.344	4,11%	€46.034	€42.689
3,90%	10	€60.863	4,14%	€62.113	€59.626

IL TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM), previsto dall'articolo 2 della Legge 108/96 sull'usura, può essere consultato sui cartelli affissi nella Sede e nelle Filiali di Banca Agrileasing S.p.A., nonché presso le Banche di Credito Cooperativo e sul sito internet (www.agrileasing.it).

PENALI	VOCI	COSTI
	Penale estinzione anticipata totale o parziale	2% del capitale
	Penale per mancato perfezionamento dell'affidamento deliberato	1% dell'importo del finanziamento applicabile - salvo diversa pattuizione esplicita - decorso il 120° giorno dalla data di comunicazione della delibera accettata dal richiedente.

¹ Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e la costituzione delle garanzie, nonché le spese di assicurazione dell'immobile ipotecato.

**FOGLIO INFORMATIVO
PER MUTUI IPOTECARI ALLE IMPRESE
CON EROGAZIONE IN UNICA SOLUZIONE
E RIMBORSO MEDIANTE RATE COMPRENSIVE DI INTERESSI E CAPITALE**

	VOCI	COSTI
COMMISSIONI	Commissione incasso rata	€ 10,00 per singola rata
	Commissione di mancato utilizzo ²	0,50% su accordato medio non utilizzato per trimestre
	Commissione per pratiche rinunciate	€ 150,00 e corresponsione del 100% delle spese di istruttoria
	Commissioni di organizzazione (solo per operazioni in pool, o di acquisition finance, o di project finance o assimilabili per complessità e struttura)	fino ad un massimo dello 2,50% una tantum dell'importo stipulato, da trattarsi all'atto della prima erogazione
	Commissioni di gestione del finanziamento (solo per operazioni in cui la Banca svolge il ruolo di Agente o Capofila)	fino ad un massimo dello 2,50% nominale annuo, da applicare all'importo stipulato e da corrispondere periodicamente per l'intera durata del finanziamento
	Commissione di amministrazione (per operazioni in pool)	fino ad un massimo dello 0,50% in ragione d'anno
	Commissione di riesame (rinegoziazione delle condizioni e/o proroga dei termini di scadenza, proroga/dilazione di rata di finanziamento in scadenza; rinuncia/ sostituzioni di garanzie; presa d'atto di/consenso a modifiche societarie, implementazione/modifiche contratti su richiesta del cliente ecc.)	fino ad un massimo dell'1%, oltre eventuali spese notarili a carico del cliente
	Commissioni per consensi a restrizioni, riduzioni e postergazioni di formalità ipotecarie per ogni unità immobiliare	€ 300,00
	Commissioni per consensi a frazionamenti di formalità ipotecarie: per quota	€ 100,00
	Commissioni per certificazione per revisori conti	€ 150,00
	Commissione di concessione (sottoscrizione a fermo e partecipazione)	fino ad un massimo del 2% una-tantum sull'ammontare del finanziamento
	Addizionale per commissione di urgenza	fino ad un massimo dell'1% una tantum sul debito residuo
	Commissioni per attestazione di sussistenza del credito	€ 100,00

**FOGLIO INFORMATIVO
PER MUTUI IPOTECARI ALLE IMPRESE
CON EROGAZIONE IN UNICA SOLUZIONE
E RIMBORSO MEDIANTE RATE COMPRENSIVE DI INTERESSI E CAPITALE**

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Sono di seguito indicati gli altri costi che il cliente deve sostenere relativi anche a servizi prestati da terzi:

VOCI	COSTI
Spese legali in genere	da corrispondere da parte del Cliente al professionista incaricato, secondo le tariffe degli albi professionali
Spese notarili	la designazione del Notaio è effettuata liberamente dalla clientela. Gli oneri relativi vengono liquidati direttamente al Notaio dal cliente stesso.
Spese di perizia tecnica ed accertamenti successivi	da corrispondere da parte del Cliente al professionista incaricato, secondo le tariffe degli albi professionali - Banca Agrileasing si riserva il diritto nel corso dell'affidamento, di procedere alla verifica del valore degli immobili di proprietà dei coobbligati. In tal caso saranno richieste le spese di perizia come sopra.
Spese per tutela e recupero crediti (legali, notarili, consulenti professionali, servizi resi, costi vivi)	recupero integrale
Assicurazione	le polizze dovranno essere stipulate direttamente dall'affidato con Compagnia dallo stesso designata, purchè di gradimento della Banca
Spese notarili per estratti o procure	€ 100,00
Spese per revisione periodica (almeno annuale) del fido in c/c	€ 500,00

ONERI FISCALI

Durata del mutuo	Imposte
Inferiore o pari a 18 mesi	imposte di registro sul contratto e sulle garanzie nelle misure previste dalle vigenti disposizioni legislative
Superiore a 18 mesi	Imposta sostitutiva: 0,25% sugli utilizzi, ex DPR 601/73

- La Banca può concordare con il Cliente altre spese e commissioni relative ai servizi prestati per un importo o percentuale almeno pari al recupero integrale dei costi sostenuti o da sostenere dalla Banca.
- Gli importi previsti a titolo di “spese di istruttoria” e di “commissioni” devono intendersi al netto delle spese di perizia e notarili, a carico degli affidati, da corrispondere direttamente ai professionisti.
- In caso di finanziamenti in pool gli importi previsti a titolo di spese e commissioni devono intendersi riferiti a ciascuna banca partecipante.

TEMPI DI EROGAZIONE

- **DURATA DELL'ISTRUTTORIA:** 30 giorni dalla data di ricezione di documentazione idonea ad una completa valutazione del rischio.
- **DISPONIBILITA' DELL'IMPORTO:** da 0 a 30 giorni dalla data di comunicazione della concessione del finanziamento.

**FOGLIO INFORMATIVO
PER MUTUI IPOTECARI ALLE IMPRESE
CON EROGAZIONE IN UNICA SOLUZIONE
E RIMBORSO MEDIANTE RATE COMPRENSIVE DI INTERESSI E CAPITALE**

SEZIONE 4 - CLAUSOLE CONTRATTUALI
RECESSO, PORTABILITA', RECLAMI E TEMPI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

Tempi di chiusura del rapporto - Recesso - Estinzione anticipata:

Il rapporto si conclude quando è completato il piano dei pagamenti previsto in contratto. Tuttavia, se non diversamente stabilito dal contratto, il Cliente può richiedere per iscritto alla Banca – con un preavviso di norma di 30 giorni - di estinguere anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento, in corrispondenza con la scadenza di una rata di ammortamento. In tale caso il Cliente dovrà corrispondere alla Banca il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino al momento del recesso, nonché una penale o di un compenso omnicomprendente.

Portabilità del mutuo/surrogazione.

Il Cliente che ha ottenuto un finanziamento sotto forma di mutuo può richiedere alla Banca la portabilità del mutuo stesso mediante il meccanismo della surrogazione per volontà del debitore (articolo 8 del Decreto Legge 7/2007, convertito in Legge 2 aprile 2007 n. 40, e articolo 1202 codice civile).

Il Cliente che richiede la surrogazione del mutuo può ottenere da un'altra banca (qui di seguito la "Banca Subentrante") un nuovo mutuo, di importo non superiore al debito residuo vantato dalla Banca, al fine di estinguere quello contratto con quest'ultima.

Per effetto della surrogazione la Banca Subentrante subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali già costituita in favore della Banca e nel caso di mutuo assistito da ipoteca la stessa non verrà cancellata e poi riaccesa ma semplicemente trasferita sul nuovo mutuo in favore della Banca Subentrante.

Il Cliente che richiede la portabilità del mutuo non deve sostenere alcuna spesa che, incluse quelle notarili ed assicurative, sono a carico della Banca Subentrante.

Il Cliente che richiede la portabilità deve seguire procedura di seguito riportata e deve produrre alla Banca Subentrante la documentazione inerente il mutuo in essere con la Banca, ivi compresa una stima di massima del debito residuo rilasciata da quest'ultima, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per l'avvio dell'istruttoria.

Il Cliente deve seguire la procedura di collaborazione interbancaria qui di seguito riportata:

- **l'avvio della procedura:** il Cliente richiede per iscritto alla Banca Subentrante di acquisire dalla Banca l'esatto importo del proprio debito residuo, concordando anche una possibile data per la formalizzazione dell'operazione;
- **la comunicazione dalla Banca al Cliente:** la Banca di norma entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta dalla Banca Subentrante, comunica al Cliente l'importo del debito residuo con la conferma della data di formalizzazione dell'operazione;
- **il perfezionamento dell'operazione di portabilità:** la Banca Subentrante stipula il contratto di mutuo con il Cliente e contestualmente rilascia alla Banca, contro pagamento di quanto ad essa dovuto, apposita quietanza recante la dichiarazione del debitore (Cliente) circa la provenienza della somma impiegata per il pagamento. La Banca Subentrante, in conseguenza della stipula del nuovo contratto di mutuo, provvede a richiedere, nel rispetto dei requisiti di forma previsti dalla legge, l'annotazione del trasferimento a suo favore della garanzia ipotecaria già iscritta (articolo 2843 codice civile)

Sono previste modalità alternative di procedure di portabilità a seconda che vi sia la contestuale presenza dinanzi al Notaio della Banca Subentrante, della Banca e dell'Impresa Finanziata oltre all' eventuale terzo garante (cd. Atto trilaterale) oppure unicamente della Banca Subentrante e dell'Impresa Finanziata (cd. Atto bilaterale).

Le operazioni di portabilità non comportano il venire meno dei benefici fiscali.

La Banca – a seconda dei casi e per i rispettivi profili – può partecipare alla procedura di portabilità anche in veste di Banca Subentrante (portabilità attiva).

Reclami - Risoluzione stragiudiziale delle controversie

Per contestare un comportamento o un'omissione della Banca, il Cliente può presentare un reclamo in forma scritta, a mezzo lettera anche raccomandata A/R, inviandola **all'Ufficio Reclami della Banca stessa, in via Lucrezia Romana, 41/47 – 00178 ROMA, ovvero per via telematica all'indirizzo di posta elettronica Ufficio.Reclami@agrileasing.it**. La Banca deve rispondere al reclamo entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta della Banca ovvero se entro il termine di 30 giorni non ha ricevuto risposta dallo stesso può rivolgersi all' Arbitro Bancario e Finanziario (ABF). Il modulo per

**FOGLIO INFORMATIVO
PER MUTUI IPOTECARI ALLE IMPRESE
CON EROGAZIONE IN UNICA SOLUZIONE
E RIMBORSO MEDIANTE RATE COMPRENSIVE DI INTERESSI E CAPITALE**

presentare il ricorso all'ABF è disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it, nel quale si trovano tutte le ulteriori informazioni sul funzionamento di tale organismo e la "Guida Pratica" redatta dallo stesso. La predetta documentazione è disponibile anche presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure presso gli Uffici della Banca o sul sito www.agrileasing.it nella sezione "Reclami". Si evidenzia che, prima di presentare ricorso all'ABF, è necessario che il Cliente abbia presentato Reclamo alla Banca.

In alternativa a quanto sopra, ovvero se il Cliente non è soddisfatto della risposta della Banca sul reclamo o della decisione dell'ABF, ovvero per le controversie che non possono essere trattate dall'ABF, **ciascuna parte può rivolgersi ad un organismo di mediazione finalizzato alla Conciliazione, iscritto nel registro degli Organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia**. Il contratto può prevedere che detto organismo sia stabilito nel Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR - con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma, che dispone di una rete di mediatori su tutto il territorio nazionale. Anche in tale caso la Banca e il Cliente potranno concordare per iscritto, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 28/2010, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria è necessario essersi rivolti all'ABF o all'organismo di mediazione di cui sopra.

SEZIONE 5 – LEGENDA

AMMORTAMENTO	è il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota di interessi, calcolati al tasso convenuto in contratto
COMUNICAZIONE PERIODICA	comunicazione scritta inviata o consegnata dalla Banca al Cliente alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta l'anno; dà informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornamento delle condizioni applicate
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio le spese di istruttoria pratica. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili
INFORMAZIONE PRE-CONTRATTUALE	copia del testo contrattuale che il Cliente può richiedere alla Banca prima della conclusione del contratto; non impegna la Banca e il Cliente alla stipula del contratto medesimo
INTERESSE DI MORA	rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente. Se il tasso di mora è indicizzato, viene preso a parametro il tasso vigente il giorno della mora
EURIBOR	l'Euro Interbank Offered Rate è il tasso sui depositi interbancari, calcolato come media delle quotazioni effettuate da un panel di importanti banche europee che segnalano quotidianamente i tassi lettera per varie durate
I.R.S.	I.R.S. è acronimo di Interest Rate Swap. Il tasso di interesse IRS, maggiorato dello spread determina il tasso sui finanziamenti a tasso fisso. È diffuso giornalmente dalla FBE (Federazione Bancaria Europea) ed è pari ad una media ponderata delle quotazioni alle quali le Banche operanti nell'Unione Europea realizzano l'Interest Rate Swap. Il tasso IRS viene pubblicato dal quotidiano economico "Il Sole 24 ORE", per scadenze che vanno da 1 a 50 anni.
SPREAD o MARGINE	è la maggiorazione contrattualmente concordata, da applicare al parametro di indicizzazione per la

**FOGLIO INFORMATIVO
PER MUTUI IPOTECARI ALLE IMPRESE
CON EROGAZIONE IN UNICA SOLUZIONE
E RIMBORSO MEDIANTE RATE COMPRENSIVE DI INTERESSI E CAPITALE**

	determinazione del tasso variabile ovvero all'I.R.S. (Interes Rate Swap) per la determinazione del tasso fisso
PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE	rappresenta il valore preso a riferimento per la determinazione del tasso di interesse applicato al rapporto
PIANO DI AMMORTAMENTO	è il piano del rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione e della scadenza delle singole rate
PREAMMORTAMENTO	è il periodo preliminare al piano di ammortamento di rimborso rateale del finanziamento, durante il quale il Cliente ha la piena disponibilità del capitale iniziale. Durante questo periodo, la cui durata è fissata in contratto, il Cliente si limita a pagare alle scadenze la sola quota di interessi sulla somma mutuata, al tasso convenuto nel contratto medesimo
RATA	pagamento che il Cliente effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento secondo cadenze stabilite contrattualmente (mensili, trimestrali, semestrali, annuali, etc.). Se di preammortamento, la rata è composta dai soli interessi maturati sul capitale, se di ammortamento, la rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell'importo prestato e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla Banca per il finanziamento
SPESE DI ISTRUTTORIA	spese per le indagini e le analisi espletate dalla Banca volte a determinare la capacità di indebitamento del Cliente e la forma di finanziamento più opportuna
TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)	tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura n. 108/1996. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM del finanziamento specifico, aumentandolo della metà e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
TASSO SOGLIA	è il tasso massimo che può essere praticato dalla banca ed è determinato ai sensi dell'articolo 2 della Legge 108/1996 in misura pari al 150% dei corrispondenti tassi effettivi globali medi